Allegato alla deliberazione di G.M. n. ____20_____ del _24/02/2021

COMUNE DI LEONFORTE

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA)

Regolamento per la fruizione dei permessi per assenze dei soggetti utilizzati nei programmi di lavoro del cantiere di servizi l.r.n.5/2005

PREMESSA

L'art.1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 , ha disposto l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di servizi in favore di comuni della Sicilia destinatari della sperimentazione del reddito minimo d'inserimento, ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237.

Il cantiere di servizio è un programma di lavoro temporalmente definito utile ad integrare e supportare la normale attività dei servizi comunali in caso di interventi richiesti da situazioni straordinarie o non previste o nel caso di necessarie integrazioni e aggiornamenti dei servizi per i quali l'organizzazione amministrativa del comune non sia adeguata.

Sono utilizzati nel Cantiere di Servizi i soggetti disoccupati o inoccupati già fruitori del reddito minimo d'inserimento. L'indennità è prevista nella medesima misura del reddito minimo di inserimento alla data di entrata della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5. In casi del tutto eccezionali, di reale e comprovato impedimento, da documentare con idonea certificazione, potranno essere utilizzati altri componenti lo stesso nucleo familiare, idonei al lavoro.

Lo svolgimento delle attività non comporta in nessun caso, l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con il Comune di Leonforte.

Le attività dei programmi di lavoro devono svolgersi, sia all'interno dei locali dei vari Settori dei Comune di Leonforte, sia all'esterno dei suddetti locali, (attività esterna di supporto ai servizi istituzionali esterni degli Uffici) sempre nel più rigido rispetto della normativa posta a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, sotto la diretta vigilanza e responsabilità dei Responsabili all'uopo incaricati.

Il Comune di Leonforte è tenuto a fornire ai soggetti utilizzati tutti gli strumenti e gli attrezzi di prevenzione antinfortunistica ai sensi delle vigenti normative in materia (guanti, stivali, mascheri ne, ecc)

E' esclusa la possibilità di attribuire ai beneficiari del Cantiere di servizi alcun tipo di responsabilità relativa a procedi menti amministrativi, nonché alcuna posizione di coordinamento.

L'art.5 c.1 della l.r. n27 del 31/12/2016 dispone che, per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, le misure di cui all'art.8 del D.L.vo 1 dicembre 1997 n.468 sono estese anche ai lavoratori utilizzati nei Cantieri di servizi e che i soggetti utilizzatori stabiliscono tra le condizioni di utilizzo il periodo massimo di assenze per malattia compatibile con il buon andamento del progetto.

1.
Orario di lavoro

Il soggetto utilizzato deve essere impegnato per un orario mensile di 80 ore, con un minimo di 4 ore giornaliere continuative e per un massimo di 8 ore giornaliere. In caso di riduzione del beneficio le ore di attività saranno proporzionalmente adeguate.

L'orario di lavoro, di norma, sarà quello della struttura di appartenenza salvo diverse tipologie di orario dovute a particolari esigenze di servizio.

Non potranno essere comunque, corrisposte ogni altro tipo di indennità previste per i dipendenti del Comune di Leonforte .

Nel caso in cui siano effettuate ore in eccedenza, il soggetto utilizzato potrà godere entro il mese successivo di un pari numero di ore di riposo.

2.
Assenze per Malattia

Avendo a riferimento la normativa contrattuale vigente per i dipendenti degli enti locali su base annua, le assenze per malattia, purché documentate, non comportano la sospensione dell'assegno.

Il soggetto utilizzato ha diritto ad assentarsi per motivi di salute per un periodo di 90 giorni nell'arco di dodici mesi.

Durante il periodo in cui risulta inserito nel Cantiere di servizi, non può usufruire di indennizzi per malattia conseguenti ad attività lavorativa svolta presso datori di lavoro diversi dal Comune di Leonforte , pertanto se

dovesse usufruire di detti indennizzi sarà sospeso dal Cantiere e a richiesta potrà recuperare le ore di sospensione alla ripresa dell'attività lavorativa.
Al fine di accertare l'eventuale indennizzo da parte di altri Enti o datori di lavoro, i beneficiari in occasione della comunicazione dell'assenza al responsabile del programma di lavoro sono tenuti a sottoscrivere dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa l'eventuale fruizione di altra forma di indennizzo per lo stesso periodo. La mancata dichiarazione comporta la sospensione dal beneficio e di conseguenza il pagamento per il periodo dell'assenza ;

Nel computo dei giorni di assenza per malattia vanno considerati anche i giorni festivi o non lavorativi (quali il sabato), nonché i giorni in cui il beneficiario - in base al proprio orario di servizio -non presti la propria attività. Tale principio si applica anche nel caso in cui il beneficiario assente per malattia non rientri in servizio il primo giorno lavorativo successivo a quello festivo (o non lavorativo) o il primo giorno lavorativo successivo ad un giorno in cui egli non ha prestato la propria attività in quanto non previsto dall'orario di servizio.

Superato il suddetto periodo, nel caso di malattia protratta nel tempo e adeguatamente certificata, il beneficiario può astenersi dalle attività per un ulteriore periodo di 30 giorni, senza assegno.

In ogni caso, per patologie gravi, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia (dopo che il soggetto utilizzato abbia fruito dei 90 giorni di malattia retribuita) i giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti a terapie salvavita ed altre assimilabili, quali l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo, debitamente certificati dalla competente A.S.P. o struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'assegno.

Qualora un beneficiario, che abbia superato il monte giorni di malattia (pari a 90 giorni nell'arco di dodici mesi) ed abbia fruito anche di ulteriori 30 giorni di malattia "senza assegno", continui ad assentarsi per malattia senza soluzione di continuità, lo stesso, al fine della permanenza negli elenchi del Cantiere di servizi, dovrà presentare istanza di 'sospensione per malattia', allegando idonea documentazione rilasciata dalla competente A.S.P., da cui risulti che trattasi di malattia grave da comportare un'inabilità temporanea che comporti l'impossibilità a recarsi presso il luogo di utilizzazione.

Il beneficiario cui venga autorizzata la sospensione non percepirà l'assegno di utilizzo fino alla data del suo rientro in servizio.

Il beneficiario "sospeso per malattia' può rientrare in servizio con le modalità previste in analogia da contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il Comune di Leonforte.

In mancanza di idonea documentazione rilasciata dall'A.S.P., il soggetto utilizzato che superi i periodi di malattia (retribuita e non) sarà considerato assente ingiustificato e passibile di esclusione dal Cantiere di servizi.

L'assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente al Settore cui è stato assegnato il beneficiario, a mezzo telefono, e, comunque, all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Parimenti, deve essere comunicata l'eventuale prosecuzione dell'assenza.

Il beneficiario è tenuto, inoltre, a far pervenire all'ufficio personale il certificato medico di giustificazione dell'assenza entro i due giorni successivi dall'inizio della malattia o all' eventuale prosecuzione della stessa.

Nel caso di mancata comunicazione l'assenza viene considerata assenza ingiustificata e il soggetto utilizzato può incorrere in sanzioni disciplinari.

Il soggetto utilizzato che durante l'assenza dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.

3.
Permessi

Le attività di lavoro devono essere organizzate in modo tale da consentire che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo. Durante tale periodo, viene corrisposto l'assegno del Cantiere di servizi.

Il periodo di riposo spettante ai soggetti utilizzati è calcolato in proporzione al congedo ordinario dei dipendenti comunali. Pertanto coloro che sono impegnati per 20 giorni mensili hanno diritto a 26 giorni di riposo annuo (giorni di congedo = 28/312*240=**23.08**; L.937/77 = 4/312*240=**3.08**)

Il lavoratore può usufruire del periodo di riposo solo dopo averlo maturato e previa autorizzazione scritta del reponsabile del settore o del servizio ove il lavoratore presta la propria attività.In via eccezionale, la fruizione di un giorno di riposo può essere autorizzata telefonicamente.

Il peri odo di riposo è sospeso da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero anche di un solo giorno.

I riposi devono essere fruiti entro il 31 dicembre di ogni anno.

Al lavoratore possono essere concessi permessi retribuiti nella misura di tre giorni complessivi per anno solare (dodici mensilità) per particolari motivi personali o familiari debitamente documentati, compresa la nascita dei figli.

4.
Congedo Matrimoniale

Il lavoratore, in occasione del matrimonio, ha diritto ad un periodo di permesso retribuito di dodici i giorni di calendario, con decorrenza dal giorno del matrimonio. In caso di attività inferiore a 20 giorni mensili il periodo di permesso viene ridotto proporzionalmente.

Il lavoratore è tenuto a comunicare al Comune di Leonforte la data del matrimonio. Per tale periodo al lavoratore compete l'assegno.

5.
Congedo per Lutto

In caso di decesso del coniuge, di parenti entro il secondo grado o affini entro il primo grado, o di altre persone conviventi risultanti tali dal o stato di f ami glia, il lavoratore può usufruire di un permesso retribuito fino a un massimo di tre giorni consecutivi lavorativi per evento, da fruirsi nei tre giorni lavorativi successivi al decesso, opportunamente documentato al l'Ufficio di appartenenza anche mediante autocertificazione. Per tale periodo al lavoratore compete l'assegno.

6.
Assenze per Donazione di Sangue

Il lavoratore ha diritto ad essere lasciato libero dalle attività il giorno in cui effettua la donazione del sangue.

Lo stesso deve produrre all'Ufficio di appartenenza il certificato attestante, l'avvenuta donazione, per tal e giorno al lavoratore compete l'assegno.

7.
congedi, riposi, permessi e tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento.

Ai beneficiari del Cantiere di servizi sono riconosciuti i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento previsti dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151:"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita' " e successive modifiche e integrazioni.

8.
L. 104/92

L'assegno e' erogato per le assenze di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 proporzionalmente alle giornate di attività.

9.
Diritto di assemblea.

I lavoratori impegnati nel cantiere di servizi possono partecipare, con diritto alla corresponsione dell'assegno, alle assemblee organizzate dalle organizzazioni sindacali, nei casi ed alle condizioni previste per i dipendenti del soggetto utilizzatore.

10.
Permessi per Comparizione innanzi all'Autorità Giudiziaria

Il lavoratore utilizzato invitato dal'autorità giudiziaria può usufruire di permesso retribuito per l'intera giornata solo nel caso in cui è chiamato a rendere testimonianza.

Detti permessi saranno giustificati da attestazione rilasciata dalla predetta Autorità che Il lavoratore dovrà presentare al Comune di Leonforte.

11.

Permessi Brevi per motivi personali

Il lavoratore per motivi personali può usufruire di permessi di durata non superiore alla metà dl'orario di lavoro giornaliero previa autorizzazione del responsabile del programma di lavoro a cui è assegnato. Tali permessi non possono superare le 20 ore annue complessive.

Il lavoratore è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo.

12.
Sospensione per Gravi e Documentati Motivi Personali o Familiari

E' facoltà del Dirigente , compatibilmente con l'organizzazione del Programma di lavoro, concedere al lavoratore un periodo di sospensione dall'utilizzazione nel Cantiere di servizi in presenza di gravi e documentati motivi personali o familiari. Durante il periodo di sospensione il lavoratore non ha diritto al beneficio economico e non può successivamente recuperare le ore non lavorate.

13.
Decorrenza

Il presente regolamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di adozione.